



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Padre Mario Pozza"**

Via Sette Comuni n. 18 - 36046 LUSIANA CONCO (Vicenza)

e-mail: [viic84400r@istruzione.it](mailto:viic84400r@istruzione.it) - [viic84400r@pec.istruzione.it](mailto:viic84400r@pec.istruzione.it)

tel. 0424/406007 - fax. 0424/406010

C.F. 84006310241

**Prot. n. (vedasi segnatura)**

Circ. 81

Lusiana Conco, (vedasi segnatura)

A tutto il personale scolastico  
dell'I.C. "Padre M. Pozza" di Lusiana

**LORO SEDI**

**Oggetto: Decreto-legge 26 novembre 2021, n.172 – Obbligo Vaccinale e “Super Green Pass”.**

Come noto il 26 novembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n.172 recante: “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.

**1. Analisi delle misure contenute nel decreto.**

Il provvedimento in parola introduce una serie di misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica che possono sintetizzarsi per come segue:

- **obbligo vaccinale e richiamo per una terza dose;**
- **estensione dell'obbligo vaccinale a nuove categorie;**
- durata del Green Pass ridotta da 12 a 9 mesi. In caso di somministrazione del richiamo, i 9 mesi decorrono nuovamente da quest'ultima data;
- **istituzione del Green Pass c.d. “rafforzato” o “super”;**
- uso del Green Pass (c.d. “base”) esteso agli alberghi, al trasporto ferroviario e a quello pubblico locale, oltre che agli spogliatoi delle strutture sportive;
- rafforzamento dei controlli e delle campagne promozionali sulla vaccinazione.

Per quanto concerne la misura dell'obbligo vaccinale ed il richiamo per la terza dose, la

medesima entrerà in vigore a decorrere **dal prossimo 15 dicembre 2021**, e verrà estesa ad ulteriori categorie professionali, rispetto al personale sanitario.

Dall'obbligo in parola restano **esclusi i dipendenti ritenuti esentati sulla scorta di particolari condizioni cliniche documentate da un medico di medicina generale, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle circolari del Ministero della salute.**

Esclusivamente i dipendenti appartenenti a tali categorie, possono essere adibiti a mansioni o diverse, limitatamente al periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita.

Nelle nuove categorie rientrano: il personale amministrativo del comparto sanità, **i docenti e il personale amministrativo del comparto scuola**, il personale militare, le forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), il personale del soccorso pubblico.

## **2. Le specifiche misure per il settore scolastico.**

Con specifico riferimento al settore scolastico, il richiamo all'obbligo vaccinale riguarda l'intero

comparto scuola e dunque deve intendersi soggetto a tale previsione il personale:

- del sistema nazionale di istruzione (scuole statali e paritarie, ivi compresi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);
- delle scuole non paritarie;
- dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP);
- dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ITS).

È importante chiarire che l'obbligo vaccinale riguarda **non solo chi non ha ancora eseguito alcuna inoculazione, ma anche chi deve ricevere la terza dose di richiamo, oggi prevista a partire da 5 mesi dall'ultima dose ricevuta.**

**La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati.**

Nel caso in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione, o la presentazione della richiesta di vaccinazione, i dirigenti scolastici e i responsabili delle altre istituzioni, tenuti ad assicurare il rispetto dell'obbligo suddetto, invitano l'interessato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, o la richiesta di vaccinazione, o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

**L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa senza retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.**

Conferma il decreto come tale sospensione non abbia natura disciplinare, determinando il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Il provvedimento di sospensione spiega i suoi effetti fino alla comunicazione da parte del dipendente dell'avvio o del successivo completamento del percorso vaccinale primario (prima e seconda dose) o l'avvenuta somministrazione della terza dose, entro comunque un periodo di tempo non superiore a **sei mesi** a partire dal 15 dicembre 2021.

Rimane comunque inteso che **nelle more dell'effettuazione della vaccinazione il personale deve esibire il Green Pass base** (da tampone).

Nel richiamare la necessità di un'attenta lettura del provvedimento allegato, si porgono cordiali saluti.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Dott. Rinaldo COGGI**

(documento firmato digitalmente da RINALDO COGGI  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate)

***Allegati: Testo del Decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172***